

*www.partyservicemartellago.it*  
**CONTRATTO DI NOLEGGIO**  
**GIOCHI GONFIABILI USO PRIVATO FAMILIARE**

Con la presente scrittura privata tra:

- Corò Luca con sede in Martellago (Ve), Via Grimani 7 - P.iva 03362830279, di seguito denominato il "noleggiante";

e

- \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ : n. \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_

di seguito denominato "noleggiatore";

**si conviene e stipula quanto segue**

1) Il noleggiante concede in noleggio al noleggiatore il gioco gonfiabile denominato \_\_\_\_\_.

2) Il contratto avrà durata dalle ore \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

3) La consegna del gioco avverrà:

in \_\_\_\_\_ entro le ore \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con trasporto in loco a cura del noleggiatore;

presso la sede del noleggiante.

4) Il noleggiatore è tenuto, al momento della consegna del gioco, a verificare le condizioni dello stesso, e ad evidenziare immediatamente per iscritto l'eventuale presenza di vizi e/o difetti palesi (macchie, rotture, ecc.).

Il noleggiatore è tenuto ad utilizzare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e nel rispetto delle istruzioni contenute nelle avvertenze d'uso e in calce al presente contratto. Rimane espressamente inteso che il noleggiatore è comunque responsabile di ogni e qualsiasi danno che dovesse essere arrecato al gonfiabile nel periodo di durata del noleggio, indipendentemente dalle cause, e alla loro eventuale imputabilità a terzi. Allo stesso modo rimane inteso che il noleggiatore, in qualità di custode del gioco durante la durata del noleggio, sarà esclusivo responsabile di ogni e qualsiasi danno che dovesse essere arrecato a terzi nell'utilizzo del gioco e qualsiasi danno che dovesse essere arrecato a terzi nell'utilizzo del gioco (rimane esclusa da tale previsione la responsabilità per danni causati da vizi occulti del gioco).

5) Il canone di noleggio per il periodo indicato al punto 2) è fissato in € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) IVA inclusa e dovrà essere corrisposto contestualmente alla consegna del gioco.

6) Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il noleggiatore:

non ha corrisposto al noleggiante nessuna somma a titolo di cauzione.

ha corrisposto al noleggiante la somma di € 50 a titolo di cauzione; qualora, al

momento della restituzione del gioco, nello stesso dovesse essere riscontrata la presenza di danni di qualsiasi tipo, il noleggiante potrà trattenere tutta o in parte la cauzione per provvedere alla loro riparazione e, se l'importo della stessa non fosse sufficiente, pretendere dal noleggiatore la differenza; in caso di assenza di danni, la cauzione sarà restituita.

- 7) IN CASO DI PERDITA, INCENDIO, FURTO O COMUNQUE DI IMPOSSIBILITÀ DI RESTITUZIONE DEL GIOCO, IL NOLEGGIATORE SARÀ TENUTO A CORRISPONDERE AL NOLEGGIANTE, ENTRO 5 (CINQUE) GIORNI DALLA SCADENZA DEL CONTRATTO, LA SOMMA INDICATA DI SEGUITO:

€ \_\_\_\_\_ GIOCO DENOMINATO \_\_\_\_\_

- 8) Alla scadenza di cui al punto **2)**, il noleggiatore dovrà restituire il gonfiabile in stato di efficienza, salvo il normale deperimento d'uso e, in caso di ritardo, dovrà essere corrisposta una penale pari al doppio del canone (indicato nel punto **5)** concordato per ogni giorno trascorso dopo la scadenza, fino all'effettiva restituzione; qualora il ritardo si protragga per un periodo superiore al mese, il noleggiatore potrà pretendere, a sua scelta in luogo della restituzione del gioco, il suo valore come concordato al punto **7)**, oltre al canone concordato ed alla penale fino a quel momento maturata.
- 9) Il pagamento della penale dovrà effettuarsi al domicilio del noleggiante.
- 10) È fatto esplicito divieto al noleggiatore di subnoleggiare il bene oggetto del presente contratto.
- 11) Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione al presente accordo, è esclusivamente competente il Foro di Venezia.
- 12) Per tutto quanto non espressamente citato nel presente contratto, si fa riferimento alle norme di legge in tema contratto di locazione.

Letto e firmato il \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

Il noleggiante

Il noleggiatore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 1341/2° c.c., le parti approvano specificatamente le clausole nr. 4), 6), 7), 8), 10), 11).

Il noleggiante

Il noleggiatore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_